

telefono
fax

Via A. Maspoli, c/o OSC
++41 91 646 88 51
++41 91 646 60 05

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle opere sociali
Divisione della salute pubblica

Funzionario
incaricato

G.M. Zanini

Ufficio del farmacista cantonale
6850 Mendrisio

telefono

091/646 88 51

A tutte le farmacie

del Cantone Ticino

Mendrisio. 18 giugno 1996

Ns.

Vs.

qb

Legge sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope - nuove ordinanze d'applicazione che entreranno in vigore il 1 luglio p.v..

Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,

di recente la Svizzera ha finalmente ratificato delle convenzioni internazionali intese a migliorare la lotta contro il traffico di stupefacenti. A livello legislativo ciò ha comportato

- a) una piccola modifica della Legge federale sugli stupefacenti, in particolare con la parificazione agli stupefacenti delle cosiddette "sostanze psicotrope" (sostanzialmente le benzodiazepine, i barbiturici e gli anoressigeni) e con l'introduzione delle possibilità di controllare anche il commercio delle sostanze che possono essere trasformate in stupefacenti ("precursori" e "altre sostanze chimiche essenziali");
- b) la sostituzione dell'Ordinanza sugli stupefacenti attualmente in vigore con 2 nuove ordinanze, più precisamente
 - l'Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (O Stupefacenti);
 - l'Ordinanza sui precursori e altre sostanze chimiche utilizzate per la fabbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope (O Precursori), che entreranno in vigore entrambe il prossimo 1 luglio.

Entro fine mese riceverete una copia in italiano delle 2 ordinanze direttamente dall'UFSP.

L'Ordinanza sui precursori è piuttosto ininfluyente per quanto riguarda la normale attività di una farmacia. Essa si applica solo alle vendite di precursori in quantitativi superiori a 10 g (salvo per l'acido lisergico) e di sostanze chimiche essenziali in quantitativi superiori a 20 kg. Vi consiglio di contrassegnare tali sostanze (l'elenco completo è pubblicato dall'UFSP) e di evitare vendite in quantitativi superiori agli ordini di grandezza suindicati. Per i dettagli vi rimando direttamente all'ordinanza, nonché all'articolo che uscirà sul prossimo numero del Giornale svizzero di farmacia.

L'Ordinanza sugli stupefacenti è invece più rilevante per la vostra attività. Sulle schede allegate ho cercato di riassumere i cambiamenti principali per rapporto alla situazione attuale. E' importante precisare che esistono disposizioni valide per tutti gli stupefacenti e disposizioni applicabili soltanto agli stupefacenti in senso stretto, ma non alle sostanze psicotrope e a quei preparati, come la codeina, che sono ottenibili in piccoli quantitativi anche senza ricetta. A questo riguardo attiro la vostra attenzione sull'art. 4 dell'ordinanza, il quale elenca cumulativamente tutte le disposizioni che non si applicano alle sostanze psicotrope e ai preparati per la tosse. I relativi elenchi sono pubblicati dall'UFSP in un allegato all'ordinanza.

Una circolare analoga viene inviata anche ai medici del Cantone, in particolare per informarli delle nuove disposizioni concernenti la prescrizione degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, segnatamente il quantitativo massimo prescrivibile per ricetta. Vi informo che con l'entrata in vigore della nuova ordinanza i medici potranno effettuare i loro acquisti di stupefacenti anche presso un grossista. Invito però tutti a rifornirsi in Ticino e per il tramite di una ricetta medica (con l'indicazione "per uso dello studio medico"), in quanto questa modalità permette di evitare taluni obblighi amministrativi (notifica all'UFSP della fornitura, impiego dei codici EAN del medico, tenuta di un inventario), siccome tutti i movimenti restano interni al Cantone e pertanto possono essere controllati direttamente dal nostro Ufficio.

Approfitto dell'occasione per informarvi che sono attualmente allo studio delle soluzioni per agevolare la fornitura di stupefacenti alle case per anziani e la tenuta della contabilità dei trattamenti con metadone dei tossicomani.

Per qualsiasi chiarimento inerente le 2 nuove ordinanze potete evidentemente rivolgervi in ogni momento al nostro Ufficio.

Con i miei migliori saluti.

Il farmacista cantonale aggiunto

Giovan Maria Zanini

Allegato citato

Copia:

Sig. Laurent Médioni, UFSP, Berna

Sezione sanitaria - via Orico 5 - 6500 Bellinzona

Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (2)

3 elenchi

a) tutti gli stupefacenti sottoposti alla legge

b) stupefacenti parzialmente esclusi dal controllo

("sostanze psicotrope")

c) stupefacenti ottenibili in piccoli quantitativi senza ricetta medica e parzialmente esclusi dal controllo

("preparati per la tosse")

Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (3)

Novità per gli stupefacenti in senso stretto

1. viaggiatori malati (art. 40)
importazione o esportazione senza autorizzazione:
al massimo gli stupefacenti necessari per 1 mese di trattamento
2. quantitativo prescrivibile per ricetta
al massimo quanto è necessario per 1 mese di trattamento (o per 3 mesi, se è indicata la durata precisa). (art. 43)
3. validità della ricetta (art. 46)
1 mese
4. urgenze (art. 48)
il farmacista può dispensare 1 OP senza ricetta e allestendo un verbale.
Non vale per stimolanti e tossicomani!

Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (4)

Novità per le sostanze psicotrope

1. quantitativo prescrivibile per ricetta
al massimo quanto è necessario per 1 mese di trattamento (o per 6 mesi, se è indicata la durata precisa). (art. 44)
2. ripetizione della dispensazione (art. 45)
-sostanze psicotrope: entro 1 mese, al massimo per 1 mese. Indicare data e quantità sulla ricetta.
-preparati per la tosse: al massimo per 1 mese ogni volta.
3. dispensazione senza ricetta (art. 45)
solo per i preparati per la tosse, al massimo per 1 settimana di trattamento (o 1 mese se non c'è rischio di abuso).
4. validità della ricetta (art. 46)
1 mese
5. conservazione dei documenti (art. 67)
per 10 anni, salvo quelli della consegna al dettaglio.

Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (5)

Ciò che non bisogna fare per le sostanze psicotrope

- prescrivere mediante il modulo ufficiale (le ricette dei medici stranieri continueranno ad avere validità)
- *(allestire il verbale di dispensazione senza ricetta nei casi urgenti)*
- conservarle in cassaforte (devono essere inaccessibili)
- documentare l'acquisto e la dispensazione
- fare l'inventario
- ritornarle al farmacista cantonale per distruzione.